

# Corporate Crime: Unveiling the Hidden Violence

Rosalba Altopiedi

*This essay explores corporate crime, starting with the provocative proposal to introduce the crime of “operaicidio” for work-related deaths and injuries into our legal system. Drawing on Edwin Sutherland's contribution to white-collar crime, the essay provides an overview of the areas of study and the main theoretical approaches that have been developed on the subject of corporate crime. The adoption of a critical perspective in the analysis of corporate crime victimisation allows the structural determinants to emerge and reveals the violence inherent in the behaviour analysed.*

## *1. La criminalità di impresa. Alcune questioni preliminari*

Di fronte alle ricorrenti notizie di cronaca sui morti e infortuni sul lavoro, c'è chi come lo scrittore *working class* Alberto Prunetti si è interrogato, in modo forse provocatorio, se non fosse il caso di introdurre nel nostro ordinamento il reato di operaicidio<sup>1</sup>, non troppo diversamente da quanto è avvenuto con il reato di omicidio stradale. È una proposta che al primo sguardo può destare alcune perplessità: perché introdurre una fattispecie di reato *ad hoc* quando nel nostro ordinamento giuridico abbiamo già altre fattispecie che contemplano l'omicidio come conseguenza di comportamenti negligenti delle imprese?<sup>2</sup> O forse è una provocazione giustificata dalla necessità di connettere le morti sul lavoro a dimensioni e a cause di natura strutturale che hanno a che vedere, tra le altre cose, con la configurazione dei rapporti di lavoro e il loro grado di precarizzazione, con il sistema degli appalti (soprattutto nel campo dell'edilizia), con gli investimenti (o i mancati investimenti) in materia di igiene e sicurezza dei posti di lavoro? Si tratta insomma di problematizzare l'agire delle imprese e affrontare il livello della responsabilità che dovrebbe riguardare l'agire economico. Non possiamo infatti tacere che molto spesso le morti sul lavoro sono etichettate come “morti bianche” quasi a voler coprire con un lenzuolo (bianco appunto) la componente violenta degli agiti che causano queste morti e l'origine strutturale della questione<sup>3</sup>. Le morti e gli infortuni sul lavoro frequentemente sono l'esito di scelte e decisioni che non possono essere legate unicamente all'agire di un

---

<sup>1</sup>[https://firenze.repubblica.it/cronaca/2024/02/18/news/operaicidio\\_morti\\_firenze\\_coniamo\\_nuova\\_parola-422155811/](https://firenze.repubblica.it/cronaca/2024/02/18/news/operaicidio_morti_firenze_coniamo_nuova_parola-422155811/) ultima consultazione 4 giugno 2024.

<sup>2</sup> Si veda ad esempio quanto previsto dall'articolo 589 c. p. 2 comma “*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da due a sette anni*”.

<sup>3</sup> La situazione è solo parzialmente diversa quando ci si trova di fronte a eventi particolarmente “impressionanti” come quelli che coinvolgono contemporaneamente più lavoratori. Nel 2024 si sono registrati almeno tre episodi di questo tipo: nel mese di maggio cinque operai hanno perso la vita nel palermitano a Casteldaccia mentre effettuavano un intervento nella rete fognaria; appena un mese prima un'esplosione in una centrale idroelettrica Enel del bacino artificiale di Suviana sull'appennino bolognese ha fatto registrare sette morti; a febbraio in un cantiere della Esselunga a Firenze hanno perso la vita cinque operai. Il 31 agosto del 2023 altri cinque operai erano deceduti mentre stavano effettuando lavori di manutenzione alla rete ferroviaria nella stazione di Brandizzo nel torinese.

singolo individuo, ma piuttosto sono il risultato di scelte assunte in un contesto organizzativo e in conformità a regole e prassi operative che riguardano interi settori produttivi se non la generalità dell'impresa economica.

Come illustreremo nel proseguo, si tratta di comportamenti che si differenziano da quelli della c.d. criminalità convenzionale sotto diversi punti di vista: per i soggetti coinvolti, per i danni prodotti, per la vittimizzazione diffusa, per la scarsa considerazione in termini di disapprovazione, condanna e reazione da parte delle agenzie di controllo, dei media e dell'opinione pubblica in generale. Si tratta di un insieme composito e eterogeneo di comportamenti: dalle frodi finanziarie, all'evasione fiscale, alla corruzione, ai danni causati dall'adulterazione di cibi e bevande, alla mancata tutela delle condizioni di lavoro, all'inquinamento ambientale, ecc.

Obiettivo di questo saggio è fare il punto sulle caratteristiche comuni a questi comportamenti, presentando un'agile rassegna delle diverse definizioni e dei contributi che hanno cercato di spiegare le cause di questo tipo di criminalità e riflettere sulla vittimizzazione (o meglio sulla sua invisibilizzazione) che investe consumatori, lavoratori e cittadini senza destare particolare allarme sociale.

Lo studio dei *corporate crimes* affonda le sue origini nell'innovativo pensiero di Edwin H. Sutherland e nella sua definizione di "crimini dei colletti bianchi" (*white collar crimes*). Sutherland, in una serie di scritti della metà del secolo scorso, offre un'analisi longitudinale dei comportamenti di settanta tra le maggiori imprese americane. Il suo lavoro si articola nello studio delle decisioni di organi giudiziari e di autorità amministrative riferiti alle società in esame, evidenziando come il comportamento contrario alla legge ne abbia spesso accompagnato lo sviluppo quando non addirittura la nascita (Sutherland 1983). Le violazioni prese in esame non sono solo quelle di natura penale, ma anche comportamenti contrari alla concorrenza o a danno dei consumatori come la pubblicità ingannevole, o contrari all'interesse dello Stato nel periodo bellico<sup>4</sup>.

Il contributo di Sutherland segna un punto di svolta nella riflessione criminologica e nello studio della devianza, in quanto evidenzia che i crimini non sono una caratteristica delle sole classi inferiori, sovvertendo il pensiero fino ad allora dominante secondo il quale il comportamento criminale era conseguenza di povertà, degrado sociale e urbano o di patologia fisica o mentale. Sutherland documenta come l'illegalità sia invece ben radicata anche nel mondo degli affari e tra i suoi esponenti (appartenenti alle classi benestanti), come essa non venga considerata criminale, come sia punita blandamente (o non punita) e i devianti sostanzialmente non vengano colpiti dal biasimo della società. La novità della sua analisi sta nel fatto che per la prima volta vengono definiti crimini comportamenti che sino ad allora erano considerati prassi, al limite scorrette, del mondo economico, evidenziandone la maggior dannosità complessiva rispetto ai crimini comuni. Il suo studio sottolinea anche come la violazione della legge sia parte (o sia strettamente legata) dell'attività delle imprese. Nel 1983, quando il volume è finalmente pubblicato in versione integrale ed è dunque possibile conoscere i nomi delle imprese coinvolte, sarà chiaro che si tratta delle maggiori imprese americane del tempo e non già di sparute mele marce.

---

<sup>4</sup> Il volume di Sutherland esce per la prima volta nel 1949 e il fatto che l'editore decida di pubblicare lo studio solo a condizione di omettere i nomi delle imprese coinvolte per evitare problemi giudiziari e richieste di danni è significativo riguardo l'*accoglienza* che lo studio integrale avrebbe avuto in ambito economico.

Molte sono state le critiche mosse a Sutherland, tuttavia, la fragilità teorica e metodologica era compensata dall'evidenza posta ad un sistema giuridico che non riusciva, o non voleva, affrontare quel tipo di criminalità. Tra le critiche più severe segnaliamo quella del giurista Paul Tappan che in un famoso articolo contesta l'uso di definizioni non rigorose di crimine: «il crimine è un atto intenzionale in violazione di una legge criminale, [...], commesso senza giustificazioni o scusanti, e penalizzato dallo Stato come delitto o reato minore» (1947, 100). Nella sua critica Tappan segnala all'attenzione degli studiosi tre questioni che sono ancora oggi rilevanti. In primo luogo, nel momento in cui viene estesa l'etichetta di crimine anche a quei comportamenti che non sono previsti come tali dal diritto penale, si rischia di entrare nel terreno minato del ragionamento morale: una volta abbandonato il campo della legge penale, chi sarà legittimato a giudicare quale comportamento è dannoso e pertanto criminale? (Hillard, Tombs, 2007) In secondo luogo, i comportamenti presi in rassegna da Sutherland sarebbero qualitativamente diversi dalla criminalità comune e pertanto necessiterebbero un trattamento *ad hoc*. Infine, ed è qui che la critica di Tappan tradisce la sua natura elitaria, molti dei comportamenti che Sutherland annovera tra i crimini, sono in realtà azioni compiute “*all'interno della struttura delle normali pratiche economiche*” (ivi, 99). L'affermazione di Tappan, pur datata, ancora oggi alimenta le rappresentazioni sociali riferite a questo tipo di crimini che, a differenza della c.d. criminalità convenzionale, sono percepiti come meno violenti, come esito, non voluto e intenzionale, di attività perfettamente lecite. Illuminante in questo senso il titolo di un saggio di qualche anno fa di Nikos Passas, *Lawful but awful* (2005). Come afferma l'autore, concentrandosi su ciò che è ufficialmente definito illegale o criminale, si trascurava una minaccia più grave per la società. Questa minaccia è causata da pratiche aziendali che sono sì conformi alla lettera della legge, ma che tuttavia hanno molteplici conseguenze sociali negative. Così, proprio quando sarebbe necessaria un'azione di contrasto più efficace, in realtà si promuove la deregolamentazione e un'ulteriore riduzione del controllo sociale formale<sup>5</sup>. La minor percezione sociale del danno provocato da questo genere di illegalità viene ricondotta a diversi fattori: modalità di rilevazione statistica dei crimini (limitate ai reati violenti e appropriativi commessi principalmente da appartenenti alle classi sociali inferiori, status sociale degli autori, caratteristica “occupazionale” delle violazioni di legge). Per quanto concerne la significativa differenza nella percezione di sé tra colto bianco e delinquente comune, ancora una volta le considerazioni di Sutherland sono illuminanti. Il primo non si considera un criminale (semmai un trasgressore della legge) la cui preoccupazione è nascondere al pubblico le illegalità commesse, mentre il secondo si percepisce come criminale e la sua preoccupazione è semmai quella di nascondere la propria identità<sup>6</sup>. Prendendo a prestito ed estendendo la considerazione

---

<sup>5</sup> Per Passas ciò è particolarmente evidente nel contemporaneo ordine neoliberale che assegna un ruolo preminente agli attori economici e limita fortemente il ruolo dello Stato. Questo non solo ha conseguenze criminogene di per sé, ma favorisce anche tipi di comportamenti scorretti che minano i processi democratici e una crescita economica più equa.

<sup>6</sup> Ovviamente si tratta di una semplificazione eccessiva. Molti individui che violano la legge possono giustificare il proprio comportamento in modo tale da non auto rappresentarsi come criminali. Ciò che differenzia in modo sostanziale le due tipologie a cui facciamo riferimento è la presenza (o l'assenza) della reazione sociale dunque l'avvio o meno del processo che potrà condurre all'acquisizione di una identità deviante (Lemert 1981). Va anche sottolineato che la possibilità di sfuggire al processo di criminalizzazione si accompagna (ed è sostenuto) da

di David Matza che «se non ci fossero individui selezionati ed etichettati come ladri, forse dovremmo guardare in tutte le direzioni per capire la generale prevalenza del furto» (Matza 1976, 245), possiamo concludere che il mancato etichettamento svolge un ruolo importante nella (de)costruzione della devianza dei colletti bianchi. Anche quando disvelata, questa generalmente rimane percepita allo stadio di “devianza primaria”, come opera di qualcuno che “ha violato la legge, ma non è un criminale”. Ciò vale anche sotto il profilo della significazione (l’opinione che il deviante ha di sé). La valutazione di ordine generale di Matza, letta in riferimento al campo che stiamo esaminando, assume una sfumatura diversa: se il soggetto non subisce mai la reazione sociale negativa (sia formale che informale) non percepisce sé stesso come deviante, soprattutto se l’attività non è bandita e significata come tale, percepisce il suo allontanamento dalla conformità come qualcosa di occasionale o estraneo alla sua natura (ivi, 272). Potremmo dire che sul piano soggettivo la carriera deviante del colletto bianco è un processo che non avanza.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione quando si studiano questi comportamenti è la cornice organizzativa che fa da sfondo all’azione dei singoli individui. L’organizzazione può essere di natura informale (le segrete stanze degli accordi collusivi, le prassi sedimentate nei vari settori economici, i rapporti sottobanco con burocrazia e politica, ecc.) o formale. Tra le organizzazioni formali il soggetto principe è senz’altro l’impresa. La struttura delle grandi imprese in forma societaria presenta due elementi favorevoli alla violazione della legge: «l’anonimato, che impedisce l’individuazione dei responsabili, e l’accresciuta razionalità dei comportamenti» (Sutherland 1983, 291). La razionalità è intesa sia come razionalità economica, vicinanza all’*homo economicus* delle teorie liberiste, ma anche come “scelta razionale nel delinquere”. In particolare: la scelta del reato cadrà tra quelli con minor pericolo di essere scoperti o con minor resistenza delle vittime; su reati con maggiori difficoltà probatorie; sulla messa in campo di condotte “sistematorie” *ex post* (transazioni extragiudiziali, attività di lobbying politico, campagne mediatiche). Inoltre, la particolare gerarchia che caratterizza le imprese di capitali, e ancor più le multinazionali, rende estremamente complessa l’individuazione delle singole responsabilità qualora, non così frequentemente, si accerti un danno<sup>7</sup>.

## 2. *Dai white collar crimes ai crimini di impresa. L’eredità di Sutherland*

La portata rivoluzionaria dello studio di Sutherland è da stimolo per molti studi che nei decenni successivi esplorano con tecniche e sensibilità diverse l’insieme eterogeneo dei comportamenti criminali (al di là della loro definizione formale) agiti dalle imprese e dai soggetti di elevato status sociale. Come già evidenziato, la

---

un parallelo processo di invisibilizzazione dei danni, delle violenze, delle deprivazioni e delle ingiustizie che le imprese impongono alla collettività.

<sup>7</sup> Sulla responsabilità di enti e imprese è stato emanato nel giugno del 2001 il D. Lgs nr. 231. Sul piano pratico la norma (integrata negli anni successivi con nuove fattispecie di reato) ha consentito di considerare enti ed imprese responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio (art. 5), prevedendo l’inversione dell’onere della prova quando i reati siano stati commessi dalle loro figure apicali. L’adozione di tale norma è già di per sé conferma implicita dell’esistenza del problema dei reati commessi “nell’interesse e a vantaggio” di enti ed imprese, e quindi di un fenomeno che va oltre i normali meccanismi delle violazioni di legge individuali. L’inversione dell’onere della prova per i reati commessi dalle figure apicali certifica l’esistenza del problema delle violazioni di legge decise nei consigli di amministrazione e nelle direzioni generali: differentemente, perché mai riservare un trattamento più rigoroso a tali eventi?

definizione di crimini dei colletti bianchi di Sutherland è fondata su due elementi: rispettabilità e status sociale di chi li commette e l'ambito "lavorativo" in cui vengono messi in atto. In tale definizione rientrano tipologie estremamente eterogenee di violazioni di legge: dalla corruzione del politico o del dirigente pubblico, all'uso della carta di credito aziendale per scopi estranei al lavoro da parte di un dirigente, dal riciclaggio di denaro "sporco" proveniente da attività delittuose, alla sofisticazione alimentare, dallo smaltimento abusivo di rifiuti tossici nell'ambiente, alla manipolazione dei mercati, dalla formazione di cartelli di imprese per limitare la concorrenza e fissare prezzi più alti delle merci, alle violazioni delle normative a tutela dei lavoratori ad innumerevoli violazioni di leggi e/o regolamenti, ecc..

Data la grande eterogeneità dei comportamenti considerati, da subito emerge la necessità di elaborare classificazioni più raffinate degli stessi. Sono davvero numerose le definizioni proposte<sup>8</sup>. Tra queste le più note sono quelle di: crimine economico (Clarke 1990), crimine commerciale (Snider 1993), crimine d'impresa (Braithwaite 1984, Clinard, Yeager 1980, Pearce, Snider 1995, Slapper, Tombs 1999; Tombs, Whyte 2012), crimine del capitale (Michalowski 1985), crimine dei potenti (Pearce, 1976; Ruggiero 2015), crimine occupazionale (Green 1990), crimine dell'autorità di stato (Kramer *et. al.*, 2002)<sup>9</sup>.

A Quinney e Clinard (1973) dobbiamo la definizione di crimine occupazionale: sono tali i crimini commessi da individui nel corso di un'occupazione legittima e resi possibili proprio in virtù di quell'occupazione. Green (1990) riprendendo il contributo di Clinard e Quinney, identifica quattro tipi di crimine occupazionale: il primo di questi è il crimine occupazionale organizzativo, che possiamo associare al crimine di impresa. Sono, infatti, la struttura dell'impresa, le sue risorse, le sue finalità e l'ambiente in cui opera che rappresentano i fattori chiave per comprendere i crimini inclusi in questa categoria. Il secondo tipo identificato è il crimine occupazionale dell'autorità di Stato, ossia crimini commessi nel corso dell'esercizio dell'autorità statale. In questa categoria possono rientrarvi reati molto diversi, dall'accettare tangenti al genocidio. Il terzo tipo identifica il crimine occupazionale professionale, ovvero quei crimini commessi da professionisti nel corso della loro attività professionale. Infine, Green identifica il crimine occupazionale individuale quale categoria residua del crimine occupazionale, ad indicare i crimini commessi da individui in quanto semplici individui occupati. Un'ulteriore elaborazione dell'iniziale definizione di Sutherland è quella che ruota intorno al concetto di "crimine imprenditoriale o economico". L'introduzione di questo concetto, che ha goduto di un certo successo nella comunità scientifica, si deve a Schragger e Short (1970). I due studiosi identificano il crimine imprenditoriale nei comportamenti illeciti che, adottati internamente a un'organizzazione legittima e in congruità con gli obiettivi di questa, danneggiano i dipendenti, i clienti o il pubblico in generale. Corollario di questa definizione è la distinzione elaborata da Box (1983), tra crimini per le imprese e crimini contro le imprese, i primi sono assimilati al crimine imprenditoriale, in quanto

---

<sup>8</sup> Per una sintetica rassegna delle più importanti si rinvia a Altopiedi (2011).

<sup>9</sup> A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, sotto l'ombrello teorico della green criminology, sono stati tematizzati nello specifico le conseguenze ambientali dell'agire criminale delle corporations. Si tratta di una tradizione di studi e ricerche molto ricca che condivide alcuni assunti di base delle prospettive che abbiamo appena richiamato. Su questi temi ci permettiamo di rinviare a Altopiedi (2019; 2022a).

i benefici dei comportamenti criminali ricadono sulle imprese stesse; i crimini contro le imprese sono ricompresi nella categoria del crimine occupazionale, in quanto condotti per il solo beneficio del reo e spesso a danno delle imprese stesse. È utile richiamare anche la definizione di Kramer (1984) di crimine di impresa. Con questo termine l'autore intende riferirsi a “*atti criminali (commisivi o omissivi), che rappresentano il risultato di decisioni deliberate (o colpevole negligenza) di quei soggetti che occupano posizioni strutturali all'interno dell'organizzazione, quali dirigenti o manager*” (ivi, 18). Si tratta di decisioni assunte a livello organizzativo e coerenti con gli obiettivi dell'impresa (il perseguimento del profitto), decisioni che rappresentano le prassi operative standard e sono conformi alle norme culturali della organizzazione. Questa definizione è stata oggetto di integrazioni e parziali modifiche nel corso degli anni. Tra i contributi più significativi quelli di Slapper e Tombs (1999) e Tombs e Whyte (2007) che hanno rivisto il testo originale per includervi quei crimini non definiti come tali dalle leggi penali, ma potenzialmente in grado di causare danno a individui o istituzioni e la cui violazione è sottoposta a procedure sanzionatorie di altro tipo rispetto alla legge penale. Il riferimento agli obiettivi dell'organizzazione, o agli obiettivi normativi presenti nella definizione di Kramer, è un punto rilevante. In primo luogo, ci aiuta a distinguere il crimine d'impresa da quello occupazionale, in secondo luogo, fornisce una pista interpretativa importante al fine di individuare elementi centrali che caratterizzano la natura di questo tipo di crimini. La definizione ha l'indubbio merito di evitare, attraverso il riferimento alla negligenza, la trappola che lega la prova dell'esistenza di un crimine all'intenzionalità dello stesso. Il riferimento all'intenzionalità è particolarmente rilevante nel contesto della criminalità d'impresa per almeno due ordini di motivi: da una parte, centrare l'attenzione sull'elemento dell'intenzionalità dell'attore (un attore collettivo), significa assegnare una natura antropomorfica ad un'entità organizzativa, con le indubbie difficoltà che tale operazione comporta; in secondo luogo, l'elemento dell'intenzionalità implica (e presuppone) una sequenza casuale non problematica tra un determinato atto (o un'omissione) e le sue conseguenze, cosa alquanto rara nel caso della criminalità di impresa. Quest'ultima considerazione è stata ben illustrata da Braithwaite (1984, 2) laddove afferma che “*la maggior parte dei crimini d'impresa non possono essere spiegati dalla personalità perversa dei loro autori*”; i crimini d'impresa sono il prodotto della struttura di un'organizzazione, della sua cultura, del suo modus operandi, e, potremmo aggiungere anche più in generale del sistema economico che regola (o non lo fa affatto) le attività delle corporations<sup>10</sup>. Un lungo, e certamente non esaustivo, elenco che testimonia l'impegno di molti/e nel cercare di chiarire meglio l'oggetto di studio e, allo stesso tempo, l'impossibilità di arrivare a una definizione unanimemente condivisa.

### 3. Criminalità di impresa. Alcune ipotesi esplicative

Ancora una volta occorre partire da Sutherland e al suo tentativo di svelare il numero oscuro che caratterizzava (e ancora caratterizza) le condotte illecite agite da

---

<sup>10</sup> Lo stretto e imprescindibile legame tra sistema economico e corporations è chiarito in modo illuminante da David Whyte: «The profit-making corporation, the form of organization that dominates contemporary capitalism, evolved into the deadliest human invention – an invention that has accelerated the capacity for the destruction of the planet in ways its creators could never have imagined» (2020, 3).

soggetti dotati del potere di sfuggire la criminalizzazione. L'eziologia del crimine è spiegata da Sutherland attraverso l'apprendimento, nell'interazione sociale, non solo delle tecniche utili per commettere un reato, ma anche delle razionalizzazioni che lo sottendono e lo accompagnano. Il crimine di impresa sarebbe in questa prospettiva, il frutto dell'incontro con individui o organizzazioni dai quali è possibile apprendere l'approccio amorale al business. Tuttavia, se la teoria chiarisce i meccanismi di proliferazione e propagazione del crimine, nulla aggiunge rispetto alle sue origini sociali, ovvero "dove e perché" la devianza è originariamente emersa.

Sykes e Matza (1957) integrano la teoria elaborata da Sutherland ponendo l'accento principalmente sul contenuto delle definizioni piuttosto che sullo studio del processo della loro formazione. I delinquenti, pur percependo il proprio comportamento come scorretto, lo "neutralizzano", utilizzando concetti simili a quelli usati dal diritto per mitigare la severità delle pene (autodifesa, provocazione, ecc.) riuscendo in tal modo a percepire sé stessi come non devianti. In altre parole, il controllo interno operato dai valori sociali interiorizzati viene neutralizzato. Sykes e Matza vanno però oltre, teorizzando che, attraverso l'adozione delle tecniche di neutralizzazione, viene ad essere neutralizzato anche il controllo esterno, evitando così la reazione sociale e la conseguente stigmatizzazione<sup>11</sup>.

Anche Bowles (1991) ha identificato i meccanismi attraverso i quali le società possono persuadere i dirigenti a subordinare i loro codici personali e morali agli imperativi organizzativi. Essi operano in base a "subcultura di immoralità strutturate", dove le motivazioni individuali non si originano all'interno delle menti dei singoli attori, ma sono strutturalmente date. È quindi all'interno delle imprese e delle organizzazioni che vanno ricercate le cause della criminalità, non già nelle patologie individuali o nella natura umana.

La spiegazione che vede i criminali come soggetti non in grado di esercitare autocontrollo sulle proprie pulsioni e mossi unicamente dall'interesse personale, è quella proposta Gottfredson e Hirschi (1990). I due studiosi mossi dall'intento di elaborare una teoria generale del crimine, rifiutano la tesi dell'associazione differenziale e fondano la loro teoria sull'assunzione classica della "natura umana". Il comportamento umano è motivato in base alla ricerca di appagamento dell'interesse individuale, massimizzando il piacere e minimizzando il dolore. Partendo da tale assunzione ritengono del tutto irrilevante la distinzione tra crimine convenzionale e crimine d'impresa, in quanto quest'ultimo non si differenzerebbe da altre forme criminali.

Tuttavia, come chiariscono Slapper e Tombs (1999), la loro concezione della natura umana e delle tendenze che inducono a delinquere, nulla dice rispetto alle possibilità di intervento: «cosa sono queste tendenze? sono curabili con terapie mediche o sociali?

---

<sup>11</sup> In un contributo di qualche anno fa recentemente ripubblicato, Vidoni (2000; 2021), analizzando la criminalità di attori di alto bordo e integrando la teoria della neutralizzazione di Sykes e Matza con la teoria degli accounts di Scott e Lyman (1981), chiarisce la valenza eziologica delle negazioni nel favorire l'adozione di comportamenti criminali ed il ruolo che le stesse giocano nel favorire la decriminalizzazione di questi stessi comportamenti. La teoria della neutralizzazione si applica per spiegare l'eziologia del comportamento deviante, ossia il rapporto tra la predisposizione di alcuni soggetti all'accettazione delle tecniche di neutralizzazione e la successiva devianza, mentre l'approccio sui resoconti è maggiormente utile per analizzare i tentativi di contenere e/o arrestare la reazione sociale una volta commesso l'atto deviante.

sono ereditarie?» (ivi, 116). Le motivazioni legate all'interesse individuale, possono assumere importanza, ma lo fanno solo in relazione al processo nel quale si materializzano, nella spiegazione cioè del processo che conduce persone “per bene”, a commettere crimini nel corso della propria occupazione.

Un ulteriore tentativo di dar luogo a una teoria onnicomprensiva del crimine è quello del sociologo australiano Braithwaite (1989; 1993). In diverse sue pubblicazioni, l'autore ha cercato di integrare in un'unica prospettiva gli spunti provenienti dalle teorie del controllo, dell'etichettamento, delle subculture, delle opportunità e, infine, della teoria cognitiva, per spiegare il crimine. Il suo interesse principale non è tanto rivolto alle cause del comportamento deviante, quanto piuttosto agli effetti del processo di stigmatizzazione che lo stesso può (o no) produrre. Secondo Braithwaite due sono le condizioni necessarie ma non sufficienti per spiegare il crimine: da una parte, è necessario che le opportunità legittime siano bloccate; dall'altra, che il singolo o l'impresa abbiano accesso a opportunità illegittime che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati (il profitto dell'impresa stessa). Ciò che è rilevante è che spesso queste opportunità non sono date a priori ma sono esse stesse create al solo scopo di delinquere. È a questo punto che la subcultura delinquenziale supporta la violazione della legge.

Altri studiosi, riprendendo gli studi di Merton (1957) in tema di anomia e di tensione tra mete e mezzi e, ancora di più, i successivi sviluppi in tema di opportunità illegittime (Cloward, Ohlin 1960), assegnano a quest'ultime un ruolo causale nell'emergere della criminalità economica (Gross 1978).

Il riferimento alla struttura di opportunità è ripreso anche in alcuni lavori di Vincenzo Ruggiero (1996), per il quale il crimine dei potenti “*non è causato dall'ingordigia, ma dalla ricchezza di opportunità, le quali tra l'altro consentono di imporre definizioni criminali al comportamento degli altri e non al proprio*” (ivi, 210).

Secondo altri studiosi il ruolo criminogeno non va cercato tanto nella struttura di opportunità illegittime, quanto piuttosto nella struttura stessa del mercato che impone alle attività economiche condizioni che rendono necessario e inevitabile l'agire criminale. Nel famoso studio condotto da Leonard e Weber (1970) sul mercato delle concessionarie auto, i due studiosi evidenziano come le forze del mercato generino tensioni non risolte tra il rispetto delle regole e la sopravvivenza economica, e come queste tensioni possono produrre devianza. In questa prospettiva l'illecito diventa la risposta più o meno inevitabile a condizioni di mercato proibitive. Ancor più chiara l'affermazione di Ruggiero, quando ci ricorda che il capitalismo “deve” commettere dei crimini se vuole sopravvivere (Ruggiero, 1996 30).

Nella medesima prospettiva si collocano i lavori di Coleman (1982; 1985; 1987; 1992), il quale sostiene che le origini dei modelli motivazionali simbolici, le “definizioni favorevoli” alla commissione del reato, sono da ricercarsi nella struttura sociale del capitalismo e nella cultura della competizione, che propone come suoi obiettivi principali, di realizzazione individuale e collettiva, il successo e la ricchezza e che vive il fallimento come una terribile conseguenza.

Un altro raggruppamento di teorie assegna una rilevanza specifica all'elemento razionale nella scelta di commettere un crimine, situandosi in quello che Cottino (2005) definisce l'interscambio tra soggetto e struttura. Nel contesto della criminalità di impresa, la prospettiva della scelta razionale si muove dall'assunto secondo il quale



l'illecito è funzione della percezione dei costi e dei benefici del crimine rapportati a quelli della conformità. La decisione di commettere un illecito pertanto risente del contesto in cui l'azione si svolge: l'attore deciderà se commettere o meno un illecito dopo aver valutato la cultura interna, la struttura e le circostanze del momento. Il giudizio (anche imperfetto) si fonda pertanto sull'insieme di questi fattori che si collocano sia a livello individuale (micro) che a livello organizzativo (macro). Mentre a livello micro i benefici legati alla carriera rappresentano un fattore motivazionale importante, a livello macro ciò che conta sono i vincoli esterni di natura strutturale, finanziaria e legale. L'interrogativo da porsi non consiste tanto nel chiedersi se l'unità di analisi corretta sia l'individuo o l'organizzazione (il manager o l'impresa), il singolo attore o la struttura, quanto piuttosto quale sia l'interscambio tra i fattori individuali e quelli strutturali.

Tra gli studiosi c'è però chi avanza serie perplessità sull'elemento intenzionale dell'atto deviante nel caso di crimini d'impresa, in realtà sulla nozione stessa di crimini da riservarsi a questi comportamenti. Tra le voci critiche quella di Vaughan (1996) che, nella sua ricostruzione dell'incidente avvenuto alla navetta spaziale Challenger, assegna un ruolo causale nella decisione di permettere il decollo della navetta alla normalizzazione delle decisioni devianti operata per mezzo della cultura interna all'agenzia spaziale. In sostanza la decisione del lancio non fu presa sulla base di una amorale valutazione da parte dei manager, ma piuttosto nella convinzione di seguire regole di comportamento conformi e condivise.

Cercando di sintetizzare i principali ambiti teorici che hanno cercato di dare conto dei crimini dei potenti, questi fanno riferimento a un'ampia sfera di fattori quali:

«Le contraddizioni del capitalismo, l'anomia, le tensioni e le strutture di opportunità (lecite ed illecite), la scelta razionale, il controllo sociale, la cultura aziendale, e perfino la natura umana, costituiscono i principali ambiti teorici presi in considerazione per dare ragione dei crimini dei potenti» (Cottino 2005, 33).

#### *4. La vittimizzazione da crimini di impresa. Una prospettiva critica*

Sinora abbiamo cercato di inquadrare l'origine della prospettiva e riflettuto sugli autori e sui modelli di spiegazione che nel tempo sono stati elaborati per interpretare l'agire criminale delle imprese. Occorre ora ampliare il nostro sguardo per includervi le vittime (o le potenziali vittime) di questo tipo di crimini. Si tratta di un'impresa non semplice e niente affatto scontata, capiremo a breve perché.

In primo luogo, le ragioni attengono alla scarsa affidabilità dei dati ufficiali sull'estensione della vittimizzazione causata dalla criminalità di impresa. Molti dei comportamenti ascrivibili a questa categoria sfuggono al controllo penale o sono oggetto di scarsa attenzione da parte delle agenzie di controllo formale, pertanto difficilmente si ritrovano nelle statistiche ufficiali e, anche quando presenti, rientrano nella categoria statistica di "altri delitti", una categoria che include un insieme eterogeneo di comportamenti e dalla difficile comprensione analitica<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Le stesse statistiche ufficiali sulla criminalità incentrate sui reati predatori, violenti e/o di criminalità organizzata, sono costruite in modo tale che il crimine di impresa, qualora presente, di fatto scompaia in mezzo alle altre cifre. Una sotto rappresentazione che è presente anche nei diversi rapporti sulla criminalità pubblicati negli ultimi due anni (2023-2024) dal Ministero dell'Interno. In particolare nel report intitolato *La criminalità tra realtà e percezione*, la tipologia di crimini sottoposti agli intervistati appartengono alle categorie convenzionali di crimine,

In secondo luogo, la difficoltà è ancora maggiore se si cerca di stimare l'estensione della vittimizzazione. Anche qui il primo problema che occorre tenere a mente è l'elevato numero oscuro. Come è noto, uno degli strumenti elaborati per stimare la cifra oscura dei crimini sono le indagini di vittimizzazione<sup>13</sup>. Per il nostro ambito di interesse, queste sono state sin da subito aspramente criticate per la definizione ristretta di criminalità adottata, una definizione che di fatto include comportamenti dove la prossimità autore-vittima è diretta, l'intervallo spazio-temporale tra atto illecito e danno è minimo e, soprattutto, comportamenti per i quali le persone sono consapevoli di essere state vittimizzate, escludendo così molti dei crimini agiti dalle corporations. Quando un impianto industriale inquinante rilascia illegalmente nell'aria sostanze tossiche non è immediatamente ovvio chi sarà la vittima. Considerato poi che gli effetti sulla salute dell'esposizione a sostanze pericolose possono svilupparsi anche dopo un lungo periodo di tempo dall'esposizione, caratterizza questi comportamenti come crimini condotti a "distanza di sicurezza" (Slapper, Tombs 1999, 97).

Se la vittimologia di stampo positivista focalizza la propria attenzione sulla relazione tra vittima e autore, ricostruendo la vittimizzazione come esperienza individuale, la vittimologia critica guarda alle dimensioni sia strutturali che individuali della vittimizzazione. Si tratta di una prospettiva che consente di disvelare la componente violenta di comportamenti che non sono costruiti come criminali. Tuttavia, si tratta di una sfida complessa. Come nota Walklate, la criminologia convenzionale vede generalmente il crimine come una serie di eventi atomizzati che esistono in modo isolato dalla relazione di potere continua e sempre presente tra la vittima e l'autore del reato (2003, 127-129). Un punto questo costantemente sottolineato dalle criminologhe femministe: un'analisi della violenza maschile è incompleta se concettualizzata solo nel primo senso. La violenza maschile può essere compresa solo come parte di un continuo stato di disuguaglianza nelle relazioni di potere tra i sessi. Anche per ciò che concerne la vittimizzazione da crimini di impresa valgono le medesime considerazioni: il concetto di evento vittimizante ha un valore limitato, proprio perché la relazione tra la vittima e l'autore del reato si basa anch'essa su un rapporto continuo di disuguaglianza di sapere-potere.

Ad esempio, il rapporto tra lavoratori e datore di lavoro è ineguale proprio perché il lavoratore si trova in una posizione subordinata rispetto al datore di lavoro. Le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro possono essere negoziate come le altre condizioni di lavoro, oppure no, a seconda dei rapporti di forza presenti nel contesto considerato. Il rischio di subire sanzioni disciplinari o di essere licenziati può scoraggiare, o rendere di fatto impossibile, rivendicare attivamente condizioni di lavoro sicure<sup>14</sup>.

---

se si escludono due items che cercano di sondare la percezione di insicurezza in relazione alla situazione economica e alla mancanza di lavoro. I diversi rapporti sono tutti disponibili al link <https://www.interno.gov.it/it/altri-report> (ultima consultazione 27 giugno 2024).

<sup>13</sup> La National Crime Survey statunitense fu realizzata nel 1972 e la British Crime Survey nel 1982 (Whyte 2012). In Italia la prima indagine di vittimizzazione è stata realizzata solo molti anni dopo, nel 1997, e da allora con cadenza quinquennale l'ISTAT conduce un'indagine di vittimizzazione, Indagine sulla sicurezza dei cittadini, che, sul modello delle principali esperienze internazionali, si pone l'obiettivo di stimare la c.d. criminalità reale e il suo impatto sulla qualità della vita dei cittadini.

<sup>14</sup> Si pensi a tal proposito all'organizzazione del lavoro nel settore dell'edilizia. Anche se le disposizioni vigenti proibiscono espressamente di effettuare ribassi sui costi per la sicurezza nelle gare d'appalto al fine di

Allo stesso modo, la relazione commerciale tra acquirente e venditore sul mercato non è paritaria. Nella maggior parte dei mercati un numero crescente di produttori gode di una posizione privilegiata, a causa della tendenza alla monopolizzazione e alla formazione di cartelli attraverso l'accordo illegale tra attori economici per l'applicazione di un prezzo uniforme o di un sovrapprezzo a un particolare bene o servizio. L'esistenza di monopoli e cartelli limita la reale possibilità di scelta dell'acquirente di trovare altrove un prodotto sicuro o a prezzi ragionevoli. In questi casi sono le stesse imprese a avere il monopolio delle informazioni sui costi di produzione. Il fatto poi che i consumatori debbano pagare un prezzo più alto per beni più sicuri e di migliore qualità, o che debbano utilizzare risorse che non sono alla portata della maggior parte delle persone, ci avverte di una relazione diretta tra le condizioni socio-economiche e la probabilità di essere esposti alla criminalità aziendale.

Il rapporto tra condizioni di svantaggio e maggiore probabilità di conseguenze dannose è osservabile anche nei rapporti di lavoro. Sono i lavoratori più precari quelli che hanno meno probabilità di essere assicurati contro gli infortuni o di avere accesso a sistemi di risarcimento. Allo stesso tempo, i lavoratori occasionali e non qualificati tendono a essere esposti a rischi elevati sul lavoro perché la precarietà economica e occupazionale influisce sulla loro capacità di resistere alle costrizioni e ai ricatti di un mercato del lavoro sempre più deregolamentato.

Analogamente, esiste una stretta relazione tra le disuguaglianze strutturali e la maggiore probabilità di esposizione all'inquinamento. Il rapporto tra condizioni di povertà, esclusione sociale e degrado ambientale, è messo a tema a partire dall'ormai classico lavoro del sociologo statunitense Robert Bullard (1990), che evidenzia lo stretto legame tra la localizzazione delle discariche e i modelli di segregazione spaziale della popolazione di colore nel sud degli Stati Uniti. Analizzando la localizzazione di discariche, inceneritori e/o impianti inquinanti, Bullard mette in luce come la discriminazione su base etnica sia centrale nella scelta della localizzazione di attività inquinanti. Sono, infatti, le comunità e i gruppi più svantaggiati a sperimentare le conseguenze di attività rischiose e pericolose per la salute.

La vulnerabilità strutturata delle donne come consumatrici e lavoratrici è un ulteriore esempio che permette di comprendere l'ineguale distribuzione della vittimizzazione lungo le linee di classe e di genere. Sono diversi gli studi che hanno documentato come i prodotti cosmetici e sanitari rivolti in particolare alle donne siano spesso relativamente non testati e non regolamentati (Croall 1995; Haantz 2002; Szockyj, Fox 1996; Wonders, Danner 2002). Tra i prodotti che hanno causato danni alle donne su vasta scala vi sono quelli associati alla gravidanza, ad esempio il Talidomide, all'aspetto fisico (protesi mammarie al silicone difettose).

Da un punto di vista più generale, occorre poi evidenziare che le relazioni commerciali tra i paesi sono sempre influenzate dal grado di disuguaglianza tra le loro economie. La lente teorica dell'estrattivismo consente di leggere lo sfruttamento basato sul prelievo di risorse naturali dai paesi del Sud del mondo a vantaggio di luoghi e persone diverse, appartenenti al Nord ricco (Altopiedi 2022a, 27). Come sottolinea Whyte (2012; 457-458) è per mezzo del dumping di merci di qualità inferiore o più

---

garantire le massime tutele per i lavoratori, la presenza di una catena di appalti e subappalti rende di fatto molto complessa l'attività di vigilanza.

economiche verso economie più deboli che i produttori si assicurano vantaggi competitivi. Il costo anche in questo caso è spesso pagato dai consumatori e dal pubblico sotto forma di esposizione a prodotti non testati o a prodotti non conformi agli standard o troppo dannosi per essere venduti nelle economie sviluppate.

Come contrastare queste pratiche oppressive? Come abbiamo visto, è la stessa costruzione di questo tipo di crimini come “crimini non reali” che in qualche misura pregiudica la possibilità per le stesse vittime di definirsi ed essere riconosciute come tali. Spesso gli infortuni sul lavoro sono costruiti come eventi accidentali e in quanto tali inevitabili e non prevedibili, o, al più, sono considerati esiti non voluti e intenzionali di attività perfettamente lecite. Ancor più complessa la situazione se volgiamo lo sguardo agli effetti dell’inquinamento ambientale. Anche limitando la nostra riflessione all’inquinamento ambientale di origine industriale, ossia quello più facilmente misurabile, sono molti i casi dove è complicata la ricostruzione dei livelli di responsabilità e dove la percezione della propria vittimizzazione è un processo lungo e accidentato e che non si può dare per scontato<sup>15</sup>.

Questi fattori sono centrali nella (de)costruzione della vittimizzazione dei crimini di impresa. Inoltre, la relativa scarsità di studi sulla vittimizzazione di questo tipo di crimini, ha portato a generalizzare assunzioni non testate, come quella che vede contrapporsi la vittimizzazione da crimine convenzionale, caratterizzata dalla stretta relazione tra vittima e offensore, in cui quest’ultimo volontariamente causa danno alla vittima, a quella da crimine d’impresa, caratterizzata dalla natura impersonale e indiretta sia del comportamento dannoso che delle sue conseguenze. Anche l’assunzione che descrive i reati di impresa come reati senza vittime, non resiste all’analisi empirica, in quanto gli effetti sugli individui dell’evento dannoso possono essere misurati sia in termini fisici (malattia e/o morte) e sia in termini economici (perdita del posto di lavoro, mancato riconoscimento delle tutele assicurative e previdenziali, ecc.). Inoltre, il riferimento ad entità astratte come l’ambiente, la salute pubblica, la fiducia, può oscurare e avere un effetto anestetizzante circa gli effetti reali di questi comportamenti che hanno un impatto diretto, spesso anche molto severo, sulla vita di singoli individui o intere comunità.

### 5. *Un’agenda per la ricerca*

In questo paragrafo, proviamo a tracciare sinteticamente alcune linee di azione e di intervento che dovrebbero consentire di superare alcune delle criticità che abbiamo evidenziato nel riconoscimento della natura violenta di questi comportamenti.

Come ricercatrici e ricercatori, un primo compito fondamentale è quello di approfondire le radici strutturali delle dinamiche che favoriscono l’agire criminale delle imprese. Ciò richiede l’elaborazione di modelli teorici e approcci analitici capaci di cogliere non solo le razionalizzazioni e le pratiche che neutralizzano il controllo sociale, ma anche i meccanismi organizzativi, politici ed economici che rendono possibili tali comportamenti. Come evidenziato da diversi autori, si tratta di rendere palesi le strutture di potere economico e politico che di fatto normalizzano le pratiche aziendali dannose, spesso presentandole come inevitabili o persino necessarie nel

---

<sup>15</sup> Abbiamo visto in altri contributi come questo riconoscimento sia saldamente legato alla presenza di mobilitazioni su base locale che consentono ai singoli e alle comunità coinvolte una presa di coscienza della propria condizione di vittime (Altopiedi 2019; 2022a; 2022b).

contesto del capitalismo globale (Hillyard, Tombs 2007; Whyte 2020). In quest'ottica, è cruciale ampliare il focus delle ricerche per includere una pluralità di attori e prospettive. Da un lato, l'analisi deve concentrarsi sui discorsi pubblici, giuridici e scientifici che contribuiscono a cristallizzare (o a occultare) la responsabilità delle imprese. Dall'altro, è necessario esplorare le esperienze delle vittime, il cui sapere, radicato nell'esperienza diretta dei danni può offrire un punto di vista unico e prezioso per comprendere l'impatto di tali crimini. In questo senso andrebbero promossi studi che adottino una metodologia community based, l'unica in grado di co-costruire conoscenza e valorizzare la componente esperienziale del sapere (Altopiedi 2022b).

Il tema della ricerca è, infatti, una questione di rilevanza assoluta. Superare la logica, ancora molto diffusa in questo ambito, degli studi di caso, che restituiscono una conoscenza approfondita su singole situazioni o su settori limitati dell'agire economico e promuovere studi interdisciplinari per cercare di ottenere dati più affidabili e articolati sulla vittimizzazione, superando i limiti delle statistiche ufficiali e ampliando la categoria dei crimini inclusi nelle stesse. Questo approccio richiede l'integrazione di metodologie innovative, come le indagini co-partecipative, che permettano di catturare meglio le forme di danno invisibile e le dinamiche di potere che lo perpetuano. Come sottolineato da Walklate (2003), le metodologie partecipative consentono di sfidare le concezioni tradizionali del crimine e della vittimizzazione, evidenziando come molte forme di danno derivino da strutture di potere piuttosto che da eventi isolati. Ad esempio, l'uso di tecniche come le analisi comparative tra contesti culturali ed economici differenti permette di evidenziare modelli ricorrenti di vittimizzazione e strategie di resistenza efficaci. Inoltre, l'adozione di un approccio eco-criminologico, come suggerito da Whyte (2012), può aiutare a comprendere meglio il legame tra crimini aziendali e danni ambientali, promuovendo politiche preventive e di contrasto maggiormente incisive.

Inoltre è necessaria una riflessione anche sul nostro stesso ruolo di ricercatrici e ricercatori accademici. Cosa fare dunque? Quale ruolo possiamo (e dovremmo) assumere? Dal mio punto di vista occorrerebbe contribuire a un'operazione di disvelamento della componente violenta del crimine aziendale che necessariamente comporta anche l'adozione di un approccio pragmatico e un impegno politico con l'obiettivo di promuovere una sostanziale riorganizzazione sociale, politica, legale e economica (Loader, Sparks 2010; Kramer *et al.* 2010). Ruggiero (2011, 94) individua proprio nell'attivismo politico delle studiose e degli studiosi una caratteristica distintiva della criminologia critica, un impegno che deve trovare le sue radici anche nella ricerca empirica (Heckenberg, White 2013, 96-98).

Oggetto privilegiato di ricerca empirica e di riflessione teorica dovrebbero essere i diversi discorsi che prendono forma nelle arene pubbliche e politiche (o ne sono esclusi). L'analisi riguarderà i discorsi giuridici, o meglio le modalità con cui il diritto cristallizza i reati e le responsabilità; i discorsi scientifici, sia quelli che trovano spazio nella spazio nelle normative pubbliche (e le giustificano) sia quelli che sono in competizione; e il discorso delle vittime, cioè il sapere che si apprende per esperienza (sapere laico) durante la loro vita quotidiana, quando si trovano di fronte alla realtà di un crimine ambientale che interseca con i contesti socio-naturali in cui vivono.

Come sottolinea Sollund (2015, 2-5), il ruolo della criminologia critica, o della criminologia radicale (Lynch, Stretesky 2014), non è solo quello di descrivere e

analizzare i crimini e i danni commessi dai potenti, siano essi stati, aziende o, più in generale, il sistema capitalistico (Stretesky *et al.* 2013). L'obiettivo è trasformare il sistema esistente e la sua iniqua distribuzione del potere e della ricchezza, rifiutando la criminalizzazione degli strati più svantaggiati della società a favore di una più equa distribuzione dei poteri o dei diritti.

Su queste tracce si situa l'impegno politico e sociale di cui dovremmo farci carico. Come affermato da Loader e Sparks (2010), la criminologia pubblica deve promuovere un dialogo attivo tra ricercatori, politici e movimenti sociali, per tradurre la conoscenza accademica in cambiamento concreto. L'obiettivo ultimo non è solo quello di denunciare le disuguaglianze e le ingiustizie, ma di proporre soluzioni concrete per trasformare le relazioni di potere sottostanti. Questo approccio implica un coinvolgimento attivo nel sostenere movimenti sociali e organizzazioni non governative, come evidenziato da Ruggiero (2011), il quale sottolinea il ruolo centrale degli studiosi nell'affiancare chi lotta per una redistribuzione equa delle risorse. Inoltre, secondo Heckenberg e White (2013), un'etica della responsabilità collettiva è fondamentale per riconoscere la connessione tra sapere accademico e azione sociale. Questo richiede una criminologia che sia non solo descrittiva, ma profondamente trasformativa, capace di combinare rigore e innovazione metodologica e non rinunciataria di fronte alla possibilità di unire studio scientifico e attivismo.

L'agenda di ricerca delineata si configura, dunque, come un progetto ambizioso non semplice da attuare che combina rigore analitico e impegno politico per affrontare le sfide poste dai crimini di impresa nel contesto contemporaneo.

#### *Riferimenti bibliografici*

- Altopiedi R. (2011), *Un caso di criminalità d'impresa: l'Eternit di Casale Monferrato*, L'Harmattan Italia, Torino.
- Altopiedi R. (2019), *Environmental crimes: controversies and perspectives*, in Hall T., Scalia V. (Eds), *A Research Agenda for Global Crime*, Edward Elgar Publishing: 78-90.
- Altopiedi R. (2020), *Ambiente, giustizia e diritto (i)*, in "Sociologia del diritto", 2: 95-122.
- Altopiedi R. (2022a), *Crisi climatica e pandemia. Il posto del pensiero critico*, in "Studi sulla questione criminale", 18, 1: 11-33.
- Altopiedi R. (2022b), *Prendere le comunità sul serio: la ricerca in campo ambientale con le comunità interessate*, in "Cartografie sociali: rivista di sociologia e scienze umane", VII, 14: 17-36.
- Bowles M.L. (1991), *The Organization Shadow*, in "Organization Studies", 387-404.
- Braithwaite J. (1984), *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Braithwaite J. (1989), *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Braithwaite J. (1993), *Responsive Regulation for Australia*, in Grabosky P. Braithwaite J. (eds), *Business Regulation and Australia's Future*, Australian Institute of Criminology, Canberra: 81-96.
- Bullard R. D. (1990), *Dumping in Dixie Race, Class, and Environmental Quality*, Clark Atlanta University, Atlanta, 2000.

- Bullard R.D. (1996), *Environmental Justice: It's More than Waste Facility Siting*, in "Social Science Quarterly", 77, 3: 493-499.
- Clarke M. (1990), *Business Crime. Its nature and control*; Polity, Cambridge.
- Clinard M., Yeagar P. (1980), *Corporate Crime*, The Free Press, New York
- Clinard M. B., Quinney R. (1973), *Criminal Behavior System. A Typology*, Anderson Pub Co, 1986.
- Cloward R., Ohlin L. (1960), *Delinquency and Opportunity: a theory of delinquent gangs*, The Free Press, Glencoe ILL.
- Coleman J.S. (1982), *The Asymmetric Society*, University Press, Syracuse.
- Coleman J.S. (1985), *Law and Power: the Sherman Anti-Trust Act and its enforcement in the petroleum industry*, in "Social Problems", 32: 264-74.
- Coleman J.S. (1987), *Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime*, in "American Journal of Sociology", 93(2): 406-39.
- Coleman J.S. (1992), *The Theory of White-Collar Crime: from Sutherland to the 1990s*, in Schlegel, K., Weisburd, D. (Eds), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston University Press, Boston: 53-77.
- Cottino A. (2005), *Disonesto ma non Criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma.
- Croall H. (1989), *Who Is the White-Collar Criminal?*, in "British Journal of Criminology", 29(2): 157-75.
- Croall H. (1992), *White Collar Crime*, Open University Press, Buckingham.
- Croall H. (1995), *Target Women: Womens' Victimization from White Collar Crime*, in Dobash R., Noakes L. (Eds), *Gender and Crime*. Cardiff University Press, Cardiff.
- Friedrichs D. O. (2002), *Occupational crime, occupational deviance, and workplace crime: Sorting out the difference*, in "Criminal Justice", 2(3): 243-256.
- Gottfredson M., Hirschi T. (1990), *A general theory of crime*, Stanford University Press, Stanford.
- Green P. (1990), *Occupational crime*, Nelson Hall, Chicago.
- Haantz S. (2002), *Women and white collar crime*, National White Collar Crime Center, ([http://jpsimsconsulting.s3.amazonaws.com/cms\\_page\\_media/44/Women%20and%20White-Collar-Crime.pdf](http://jpsimsconsulting.s3.amazonaws.com/cms_page_media/44/Women%20and%20White-Collar-Crime.pdf))
- Heckenberg D., White R. (2013), *Innovative approaches to researching environmental crime*, in South N., Brisman A. (eds), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, London and New York: 85-105.
- Hillyard P., Tombs S. (2007), *From 'crime' to social harm?*, in "Crime, law and social change", 48: 9-25.
- Kramer R.C. (1984), *Corporate criminality. The development of an idea*, in Hochstedler E. (eds), *Corporations as Criminals*, Sage Publication, Beverly Hills: 13-37.
- Kramer R. C., Michalowski R.J., Kauzlarich D. (2002), *The origins and development of the concept and theory of state-corporate crime*, in "Crime & delinquency", 48.2: 263-282.
- Kramer R.C., Michalowski R., Chambliss W. J. (2010), *Epilogue: toward a public criminology of state crime*, in (Eds) Chambliss W. J, Kramer R. C., Michalowski

- R.J. J. (Eds), *State Crime in the Global Age*, Willan Publishing, Cullompton, Devon: 247-261.
- Lemert E.M. (1981), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano, Giuffrè.
- Leonard W.N., Weber M.G. (1970), *Automakers and Dealers: a study of criminogenic market forces*, in "Law and Society Review", 4 (Feb): 407-24.
- Lynch M.J. (2013), *Reflections on green criminology and its boundaries. Comparing environmental and criminal victimization and considering crime from an eco-city perspective*, in South N., Brisman A.(eds), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, London and New York: 43-57.
- Lynch M.J., Stretesky P.B. (2014), *Exploring Green Criminology. Toward a Green Criminological Revolution*, Ashgate, Farnham and Burlington.
- Loader I., Sparks R. (2010), *Public Criminology?*, Routledge, London.
- Matza D. (1976), *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna.
- Merton R. K. (1957), *Social Theory and Social Structure*, Glencoe, The Free Press
- Michalowski R. (1985), *Order, Law and Crime. An introduction to criminology*, Random House, New York.
- Passas N. (2005), *Lawful but awful: 'Legal corporate crimes'*, in "The journal of socio-economics", 34.6: 771-786.
- Pearce F. (1976), *Crimes on the Powerful: Marxism, Crime and Deviance*, Pluto, London.
- Pearce F., Snider L. (eds), (1995), *Corporate Crime: Contemporary debates*, University of Toronto Press, Toronto.
- Quinney R. (1970), *The Social Reality of Crime*, Little Brown, Boston.
- Ruggiero V. (1996), *Economie sporche*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Ruggiero V. (2011), *Book review: green criminology as political activism?*, in "Crime, Law and Social Change", 56, (1): 91-94.
- Ruggiero V. (2015), *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano.
- Scott. M.B., Lyman S.M. (1968), *Accounts*, in "American Sociological Review", 33:46-62.
- Slapper G., Tombs S. (1999), *Corporate Crime*, Longman, London.
- Snider L. (1993), *Bad Business: Corporate Crime in Canada*, Nelson, Toronto.
- Sutherland E.H. (1983), *White collar crime: The uncut version*. Yale University Press.
- Szockyj E., Fox, J. (1996), *The Corporate Victimisation of Women*, MA: Northeastern University Press, Boston.
- Tappan P. (1947), *Who Is the Criminal?*, in "American Sociological Review", 12(1): 96-102.
- Tombs S., Whyte D., (2007), *Safety Crime*, OR: Willan Publishing, Portland.
- Vaughan D. (1996), *The Challenger Launch Decision. Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*, Chicago University Press, Chicago.
- Vidoni Guidoni O. (2000), *Come si diventa non devianti*, Trauben Edizioni, Torino, 2021.
- Walklate S. (1989), *Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process*. Routledge, London.
- Walklate S. (2003), *Understanding Criminology: Current Theoretical Debates*, Open University Press, Buckingham.



- Whyte D. (2004), *Corporate Crime and Regulation*, in Wilson D., Muncie J. (Eds) *Student Handbook of Criminal Justice*, London: Cavendish: 133-152
- Whyte D. (2012), *Victims of corporate crime*, in *Handbook of victims and victimology*, Willan: 462-479.
- Whyte D. (2020), *Ecocide: Kill the Corporation Before It Kills Us*, Manchester University Press, Manchester, UK.
- Wonders N., Danner M. (2002), *Globalisation, State–Corporate Crime and Women: The Strategic Role of Women’s NGOs in the new World Order*, in Potter G. (Ed.) *Controversies in White Collar Crime*, Ohio Anderson, Cincinnati: 165-184
- Young T.R. (1981), *Corporate crime: a critique of the Clinard report*, in “Contemporary Crises”, 5: 323-26.